Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 29 marzo 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 24 aprile 1950
registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1950
registro Marina militare n. 8, foglio n. 37

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR DI MARINA

GINOCCHIO Alberto fu Goffredo e di Zwicky Margherita, nato a La Spezia il 29 novembre 1901, capitano di fregata (ora deceduto). — Comandante di cacciatorpediniere in missione di guerra, colpita irreparabilmente nottetempo la sua unità da improvvisa soverchiante offensiva avversaria, tentava con ogni mezzo di facilitare il disimpegno delle navi della sua squadriglia. Disponeva successivamente l'affondamento della sua nave che abbandonava per ultimo, dopo averne sgombrato i superstiti ed i feriti, ognuno dei quali muniva di due salvagenti, cedendo poi il proprio a un marinaio mutilato di ambedue le braccia. In cinque giorni e cinque notti di penose vicissitudini su zattere, mentre il numero dei naufraghi si andava paurosamente assottigliando, infondeva le sue inesauribili energie morali nei superstiti, e ne indirizzava le speranze verso la salvezza in commovente rito serale. Raccolto allo stremo delle forze da nave ospedale, facendo appello alle residue energie, si preoccupava del recupero dei naufraghi in mare, dando precise indicazioni per la loro salvezza. Luminoso esempio di abnegazione e di elevate virtù di comando. — Mediterraneo, 28 marzo 1941.

(5533)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. **176**.

Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 2226, che erige in ente morale l'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e ne approva lo statuto;

Visto il regio decreto 11 agosto 1939, n. 1629, che modifica la denominazione dell'Ente in Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo e ne approva un nuovo statuto;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 340, concernente l'approvazione di uno statuto provvisorio dell'Ente;

Sentito il parere del Consiglio superiore di aeronautica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo assume il nome di Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.).

Art. 2.

E' approvato l'annesso nuovo statuto dell'A.N.F.C.M.A., composto di 62 articoli e firmato dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 62. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica

Costituzione Sedi Scopi.

Art. 1.

L'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.) — che nel seguito del presente statuto viene indicata con la sola parola Associazione — riunisce le famiglie degli appartenenti all'Aeronautica militare, morti per cause di guerra o di servizio e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica.

L'Associazione riunisce inoltre le famiglie dei componenti gli equipaggi di volo dell'Aeronautica civile, deceduti in seguito ad incidente di volo e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica.

Le cause di morte, mutilazione od invalidità permanente debbono risultare da atti ufficiali degli organi competenti in materia.

Art. 2.

L'Associazione ha la sede nazionale in Roma e sezioni provinciali nei capoluoghi di provincia nonchè una sezione autonoma nella città di Trieste.

Art. 3.

L'Associazione, che date le finalità che persegue non ha carattere politico, ha lo scopo di assistere le famiglie dei caduti ed i mutilati dell'Aeronautica provvedendo, a mezzo dei propri organi nazionale e provinciali.

a) ad esaltare il sacrificio di tutti coloro che, nel campo aeronautico, siano deceduti od abbiano riportato mutilazioni o invalidità;

b) a mantenere fra i congiunti dei caduti e fra mutilati lo spirito di solidarietà nell'amore per la Patria e nel sentimento dei doveri verso di essa;

c) a promuovere la raccolta e raccogliere tutto il materiale statistico, biografico e documentario relativo ai caduti ed ai mutilati dell'Aeronautica;

d) a promuovere, favorire ed attuare iniziative e provvidenze che tendano ad alleviare le sofferenze morali e materiali dei propri soci ed assicurare ad essi, nei diversi momenti e contingenze della vita, quell'assistenza di cui sono meritevoli a causa del sacrificio sopportato;

e) ad assistere i soci nelle azioni a tutela dei diritti ed interessi presso enti pubblici e presso enti privati o persone.

Art. 4.

L'Associazione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa Aeronautica, trae i mezzi per la propria vita ed attività da:

a) rendite del patrimonio;

b) contributi volontari dei propri soci e di quegli enti o persone che si vogliono rendere benemeriti dell'Associazione;

c) aliquote di utili di speciali gestioni extra-patrimoniali degli Enti aeronautici;

d) sovvenzioni dell'Amministrazione aeronautica;

e) ricavato da. manifestazioni aeronautiche o varie indette a pro dell'Associazione.

Art. 5.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini si propone di agire in stretta collaborazione con gli organi dell'Aeronautica militare e statali, con gli Enti dell'aeronautica civile, nonchè con gli altri aventi scopi analoghi a quelli da essa perseguiti.

Soci.

Art. 6.

L'Associazione si compone di soci onorari, benemeriti, effettivi ed aggregati.

Art. 7.

Sono soci onorari coloro che, per la loro posizione sociale e per la particolare simpatia dimostrata a favore dell'Associazione ne favoriscono lo sviluppo ed il raggiungimento dei fini.

Art. 8.

Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che con rilevante contributo di azione o di propaganda o con notevoli offerte finanziarie concorrono alla vita dell'Associazione.

Art. 9.

Sono soci effettivi:

a) in rappresentanza di ogni caduto, i discendenti minorenni, per mezzo del loro legale rappresentante, o, in difetto, uno dei parenti del caduto stesso nel seguente ordine di precedenza:

1) la vedova;
2) il primogenito maggiorenne;
3) la madre od in mancanza il padre;
4) la sorella o il fratello più anziano;
5) uno degli avi con precedenza al più anziano;
6) l'allevatore;

b) ogni mutilato od invalido.

E' ammessa la facoltà di rinuncia a socio effettivo in favore del parente che segue immediatamente nell'ordine di cui al punto a).

Art. 10.

Sono soci aggregati i famigliari indicati al punto a) dell'art. 9, in aggiunta alla persona che rappresenta di diritto, quale socio effettivo, il caduto.

Art. 11.

La nomina dei soci onorari e benemeriti viene deliberata dal Comitato nazionale anche su proposta dei Consigli direttivi di sezione.

L'ammissione dei soci effettivi ed aggregati viene deliberata e ratificata rispettivamente dal Consiglio direttivo di sezione e dal presidente nazionale.

I soci non possono far parte di altre associazioni o di altri sodalizi che siano dichiarati in contrasto con i fini dell'Associazione.

Art. 12.

I soli soci effettivi hanno diritto a:

a) partecipare alle assemblee ed alle relative deliberazioni;

b) fruire dell'assistenza morale e materiale nelle forme e con i limiti stabiliti nel presente statuto e secondo le norme regolamentari in relazione ai mezzi di cui l'Associazione dispone;

c) godere di tutti i vantaggi e servizi assicurati dall'Associazione.

I soci aggregati beneficiano dell'assistenza e dei vantaggi e servizi di cui alle lettere b) e c) con la limitazione che l'assistenza economica viene ad essi estesa solo in casi particolari e previa motivata deliberazione del Consiglio direttivo di sezione.

I figli minori e la moglie di socio effettivo mutilato od invalido possono beneficiare delle forme di essistenza dell'Associazione sempre per eccezionali circostanze e previa motivata singola deliberazione del Consiglio direttivo di sezione.

Art. 13.

I soci hanno l'obbligo di:

a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonchè i desiderata delle assemblee e degli altri organi sociali;

b) cooperare nei limiti delle proprie possibilità al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.

Art. 14.

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza od espulsione.

Art. 15.

Le dimissioni hanno luogo mediante notifica scritta, anche non motivata, indirizzata dal socio al Consiglio direttivo di sezione.

Le notifiche contenenti motivazione vengono portate a conoscenza del Comitato nazionale.

Art. 16.

La vedova che contrae nuovo matrimonio decade da socio effettivo.

La decadenza avviene di diritto ed è pronunciata dal Consiglio direttivo di sezione.

Può subentrare nella qualità di socio, altro rappresentante nell'ordine di cui all'art. 9.

Art. 17.

L'espulsione è adottata a carico del socio che si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione.

L'espulsione è proposta motivatamente dal rispettivo Consiglio direttivo di sezione al Comitato nazionale che delibera nel merito facendone notifica al socio interessato.

Contro la deliberazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla avvenuta notifica, al Collegio dei probiviri che decide inappellabilmente.

Organi e loro funzioni.

Art. 18.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci della sezione;

b) il Consiglio dei presidenti dei Consigli direttivi di sezione sotto la denominazione di Consiglio nazionale;

c) il Comitato nazionale;

d) il Collegio dei sindaci;
e) il Collegio dei probiviri;
f) il presidente nazionale;
g) il Consiglio direttivo di sezione;
h) la Commissione consultiva nazionale;
i) i revisori di sezione.

Art. 19.

L'Assemblea dei soci provvede nel capoluogo di provincia alla costituzione della relativa sezione.

L'Assemblea per la costituzione di sezione provinciale può essere convocata quando il numero dei soci non è inferiore a trenta.

In caso contrario i soci hanno la facoltà di far parte della più vicina sezione.

Ferma restando la norma precedente, i soci hanno altresì la facoltà della scelta della sezione cui iscriversi.

Art. 20.

Nella città di Trieste la sezione autonoma può essere costituita con le stesse attribuzioni delle sezioni provinciali, qualunque sia il numero dei soci.

Art. 21.

In località minori i soci, pur facendo parte della sezione provinciale rispettiva, hanno facoltà, previo nulla osta del Consiglio direttivo, di riunirsi in sottosezione, retta da un fiduciario nominato dai soci stessi.

Art. 22.

L'Assemblea dei soci si riunisce, ordinariamente ogni tre anni per la nomina del Consiglio direttivo e dei revisori, annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e per le deliberazioni in merito ai programmi di attività della sezione nonchè sulle altre materie poste all'ordine del giorno. L'Assemblea può essere altresì convocata straordinariamente per deliberazione del Comitato nazionale, del Consiglio direttivo e per richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo in carica, coadiuvato dal segretario di sezione; salvo che per la riunione per la costituzione della sezione, nella quale il presidente ed il segretario sono nominati dai convenuti.

Art. 23.

L'Assemblea dei soci di ogni sezione è valida quando vi abbia partecipato in prima convocazione, la metà più uno dei soci; in seconda convocazione — ad almeno due giorni di distanza dalla prima — qualunque sia il numero dei partecipanti.

La partecipazione all'Assemblea può aver luogo anche per delega; ogni socio può avere deleghe in numero non superiore a cinque.

In ogni Assemblea le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 24.

L'Assemblea dei soci presso ogni sezione provinciale provvede alla nomina del « Consiglio direttivo » e dei « revisori », secondo i seguenti criteri:

fino a 200 soci:
tre membri per il Consiglio direttivo;
un membro revisore;
fino a 400 soci:
cinque membri per il Consiglio direttivo;
tre membri revisori;
oltre 400 soci:
sette membri per il Consiglio direttivo;
tre membri revisori.

Art. 25.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno alla prima riunione entro 15 giorni dall'avvenuta elezione il presidente e il vice presidente.

Art. 26.

I presidenti dei Consigli direttivi si riuniscono ordinariamente all'inizio di ogni triennio in Consiglio nazionale in Roma per la nomina dei membri del Comitato nazionale, del Collegio dei sindaci e di quello dei probiviri, nonchè per le deliberazioni a carattere generale e di massima per la funzionalità e lo sviluppo dell'Associazione.

Il Consiglio nazionale viene convocato altresì straordinariamente, in Roma o in qualsiasi altra località, a richiesta di almeno la metà dei presidenti di Consigli direttivi in carica e di tanti presidenti che rappresentino oltre la metà dei soci, o su deliberazione del Comitato nazionale, ovvero a richiesta del Ministero della difesa-Aeronautica, per trattare argomenti di particolare importanza per la vita dell'Associazione. In questo caso vi partecipano tutti i presidenti di Consiglio direttivo in carica compresi quelli delle sezioni costituite dall'inizio del triennio.

Il Consiglio nazionale è presieduto:

nella riunione ordinaria, da un partecipante da essa nominato seduta stante, a maggioranza di voti, il quale a sua volta ne designa il segretario;

nelle riunioni straordinarie dal presidente nazionale che ne designa il segretario.

Art. 27.

Nel Consiglio nazionale ogni partecipante dispone di un numero di voti pari a quelli dei soci della rispettiva sezione provinciale rappresentata.

Le deliberazioni sono valide quando al Consiglio hanno partecipato almeno la metà dei presidenti di Consiglio direttivo in carica o dei loro rappresentanti.

La partecipazione per rappresentanza, nel solo caso di motivato impedimento del presidente, ha luogo con altro membro del Consiglio direttivo da quest'ultimo espressamente nominato.

Art. 28.

Il Comitato nazionale è costituito da sette membri eletti dal Consiglio nazionale e scelti fra i suoi componenti, nonchè da due membri nominati dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 29.

Il Comitato nazionale, il Collegio dei sindaci ed il Collegio dei probiviri, nominano nelle loro riunioni non oltre il 15° giorno dall'avvenuta elezione fra i rispettivi membri, i loro presidenti; il Comitato nazionale nomina altresì un vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente del Comitato nazionale assumono la denominazione di presidente nazionale e di vice presidente nazionale.

La carica di presidente nazionale non è cumulabile con quella di presidente di Consiglio direttivo.

Art. 30.

Il Comitato nazionale è investito di tutti i poteri deliberativi per il raggiungimento dei fini sociali, secondo le deliberazioni prese dal Consiglio nazionale.

Esso provvede in particolare per:

a) le determinazioni concernenti l'attività dell'Associazione;

b) la nomina dei membri della Commissione consultiva nazionale e la convalida delle elezioni dei membri dei « Consigli direttivi » e dei « revisori »;

c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti generali, particolari ed amministrativi;

d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

e) la nomina dei soci onorari e benemeriti nonchè la deliberazione per l'espulsione dei soci;

f) l'esame delle proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dei soci;

g) l'accettazione di lasciti, donazioni;

h) le deliberazioni, nell'ambito statutario e dei regolamenti, inerenti al patrimonio e all'attività amministrativa dell'Associazione;

i) la dichiarazione di incompatibilità di cui all'art. 11 del presente statuto circa l'appartenenza dei soci ad altre associazioni o sodalizi.

Il Comitato nazionale predispone i « referendum » e presiede alle relative operazioni redigendone gli atti.

Art. 31.

Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte all'anno e in via straordinaria tutte le altre volte che, per motivate ragioni, il presidente nazionale lo ritenga, od un terzo dei suoi membri o il Ministero della difesa-Aeronautica lo richieda.

Art. 32.

Le riunioni del Comitato nazionale sono valide se sono presenti più della metà dei componenti. I membri impediti possono dare delega di deliberazione e voto a quelli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti salvo che per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo che ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Art. 33.

Il Collegio dei sindaci è costituito da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale e scelti fra i soci e da un membro effettivo nominato dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 34.

Il Collegio dei sindaci controlla nella più ampia forma, a termine di legge, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sia presso la sede nazionale che presso le sezioni provinciali.

Più particolarmente esamina e si pronuncia sui bilanci preventivi e consuntivi completandoli di apposita relazione, svolge azione ispettiva sulle scritture contabili e sulle consistenze finanziarie dell'Associazione.

Il Collegio dei sindaci presenzia alle riunioni del Comitato nazionale e del Consiglio nazionale; può assistere alle assemblee di sezioni ed alle riunioni della Commissione consultiva nazionale.

Art. 35.

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale, scelti fra i soci onorari, benemeriti, effettivi od aggregati, nonchè fra quelle persone che per alta competenza e per particolari doti, il Consiglio ritenga chiamare alla delicata carica.

Art. 36.

Il Collegio dei probiviri si pronuncia su ogni controversia che sorga fra soci ed organi dell'Associazione e fra i singoli soci.

Il suo giudizio è, nei confronti dell'Associazione e dei soci, inappellabile.

Art. 37.

Il presidente nazionale ha la rappresentanza ad ogni effetto dell'Associazione ed ha la firma dei relativi atti.

Egli:

a) presiede il Comitato nazionale;

b) dispone per l'approntamento dei regolamenti dell'Associazione e delle eventuali proposte di modifica;

c) provvede alla riscossione delle entrate ed alla effettuazione delle spese;

d) dispone secondo le deliberazioni del Comitato nazionale, sentita la Commissione consultiva nazionale, per quanto concerne l'attività dell'Associazione;

e) adotta provvedimenti per urgenti impreviste necessità, salvo ratifica del Comitato nazionale;

f) svolge azione di indirizzo dei Consigli direttivi nello sviluppo dei programmi approvati dal Comitato nazionale;

g) ratifica le iscrizioni all'Associazione dei soci effettivi ed aggregati;

h) propone e nomina, previa conforme deliberazione del Comitato nazionale, il segretario generale;

i) autorizza manifestazioni aeronautiche, artistiche o di altra natura indette sotto il nome o con la partecipazione delle sezioni provinciali.

Art. 38.

Il vice presidente nazionale sostituisce in caso di assenza o di impedimento il presidente nazionale.

Art. 39.

I soci delle sezioni costituite possono essere chiamati, mediante le forme del referendum, a pronunciarsi in merito ad argomenti di particolare importanza che il Comitato nazionale ritenga sottoporre a deliberazione.

Il referendum ha luogo mediante l'invio di una apposita scheda di votazione corredata da un memoriale illustrante gli argomenti in trattazione ed in deliberazione. La scheda di votazione, per risultare valida, deve essere restituita dai singoli soci direttamente al Comitato nazionale entro la data di volta in volta prestabilita. La restituzione avviene a mezzo raccomandata o consegna diretta con ritiro di ricevuta.

La firma del socio deve essere convalidata in quella forma di legge che il socio ritenga, ovvero da parte del presidente del Consiglio direttivo di sezione competente per territorio o del comandante del viciniore Presidio aeronautico.

I referendum sono validi qualunque sia il numero delle schede in regolare possesso del Comitato nazionale, salvo che per lo scioglimento dell'Associazione. In questo caso se il numero dei votanti non abbia raggiunto i tre quarti dei soci, il referendum stesso viene rinnovato entro trenta giorni ed è valido qualunque sia il numero dei votanti.

Nel rinnovare l'invito al referendum viene fatto riferimento specifico a detta condizione.

Art. 40.

Il Consiglio direttivo, secondo le norme statutarie e regolamentari, attenendosi ai programmi del Comitato nazionale, delibera ed attua i provvedimenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione nei riguardi della sezione e dei rispettivi soci. Esso si riunisce ordinariamente ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il rispettivo presidente lo ritenga o i due terzi dei membri lo richiedano.

Particolarmente, nell'ambito della sua competenza:

a) delibera e provvede in materia amministrativa e per l'impiego dei fondi di pertinenza della sezione;

b) appronta i bilanci preventivi e quelli consuntivi che rimette, dopo l'approvazione, al presidente nazionale;

c) delibera per l'iscrizione dei soci effettivi ed aggregati, formula eventuali proposte per i soci onorari e benemeriti, pronuncia la decadenza dei soci effettivi, formula le proposte per l'espulsione di soci;

d) delibera in materia di assistenza straordinaria nel campo economico per i soci aggregati ed i famigliari dei mutilati;

e) raccoglie, coordina ed inoltra al presidente nazionale tutte quelle proposte ed osservazioni comunque ottenute, che valgano a migliorare sempre più l'organizzazione, il funzionamento ed il potenziamento dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo nomina, su proposta del rispettivo presidente, il segretario della sezione, ed affida incarichi sociali ai propri componenti ed ai soci.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se sono prese con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 41.

Il presidente di Consiglio direttivo svolge, nell'ambito della sezione e dei compiti della stessa, le funzioni stabilite per il presidente nazionale.

Art. 42.

La Commissione consultiva nazionale si compone di cinque membri, scelti fra i soci onorari, benemeriti ed effettivi od aggregati, nonchè fra altre persone di alta competenza e di particolari doti che siano in condizioni di poter concretamente svolgere i compiti ad essa affidati.

La nomina a membro della Commissione consultiva nazionale è compatibile con quella a qualsiasi carica od attribuzione in seno all'Associazione, esclusione fatta di quelle presso gli organi ed uffici della sede nazionale.

Art. 43.

La Commissione consultiva nazionale è organo di consulenza del presidente nazionale per tutti gli affari che interessano l'Associazione.

Il motivato parere della Commissione consultiva è obbligatorio nei seguenti casi:

1) concessione, anche se sulla base di determinazioni di massima del Comitato nazionale, di contributi straordinari alle sezioni da effettuarsi con sopravvenute maggiori disponibilità dell'Associazione;

2) deliberazioni concernenti gli atti esecutivi del programma approvato dal Comitato nazionale in materia di propaganda, comportanti onere una volta tanto superiore alle L. 200.000, ovvero onere continuativo;

3) convenzioni con terzi comunque interessanti l'Associazione nell'assistenza ai propri soci;

4) determinazioni in materia di manifestazioni aeronautiche, artistiche o di altra natura da indirsi dalla sede nazionale sotto il nome o con la partecipazione dell'Associazione;

5) proposte relative alla emanazione o modifica dei regolamenti generali, particolari ed amministrativi, nonchè sulle proposte di modifiche statutarie.

La Commissione consultiva nazionale può essere chiamata dal presidente nazionale ad esprimere parere su ogni altra questione per la quale il parere stesso non sia obbligatoriamente previsto.

Art. 44.

La Commissione consultiva nazionale nomina nel suo seno il presidente ed il segretario.

Essa si riunisce ordinariamente ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente nazionale lo ritenga necessario.

I pareri della Commissione consultiva sono presi a maggioranza e formano oggetto di verbalizzazione.

Art. 45.

Nel caso di provvedimenti urgenti adottati a norma dell'art. 37 lettera *e*) del presente statuto, il presidente nazionale ha l'obbligo di informarne la Commissione consultiva nazionale per il parere integrativo della proposta di ratifica al Comitato nazionale.

La Commissione stessa ha facoltà, in questo caso, di astenersi dall'esprimere parere, senza obbligo di motivazione.

Art. 46.

La Commissione consultiva nazionale, che per esplicare il suo compito è messa, a cura del presidente nazionale, a conoscenza di tutti i dati ed elementi comunque connessi con la materia sottoposta al parere, può chiedere l'integrazione di notizie e di dati.

Art. 47.

Il parere della Commissione consultiva nazionale non è impegnativo per il presidente nazionale che può disporre in difformità.

In questo caso egli provvede con motivata determinazione, da trasmettersi a sua cura immediatamente dopo, in copia, ai membri del Comitato nazionale e del Collegio dei sindaci.

Art. 48.

I revisori presso le sezioni svolgono funzioni interne di controllo amministrativo-contabile delle relative gestioni, per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

La loro azione forma oggetto di verbali alla cui custodia provvede il segretario di ogni sezione.

I verbali contenenti rilievi o proposte sono a diretta cura dei revisori, trasmessi in copia al Collegio dei sindaci, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento.

Art. 49.

Comitati d'onore o Commissioni esecutive possono essere costituite, con motivata deliberazione del Comitato nazionale, per l'espletamento di particolari specifiche azioni atte a favorire l'incremento od il fiancheggiamento dell'attività assistenziale dell'Associazione.

Di tali compiti, con eguale procedura, possono essere altresì incaricati singoli soci, ufficiali e funzionari dell'Amministrazione aeronautica, cappellani militari ed altre persone in possesso di idonee e preclare doti e qualità.

Art. 50.

I componenti il Comitato nazionale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri, i Consigli direttivi, la Commissione consultiva nazionale, i Collegi dei revisori rimangono in carica per un triennio e posssono essere rieletti.

Qualora per dimissioni od altra causa il numero dei componenti gli organi sociali si riduca a meno della metà si procede al completamento del numero, mediante elezioni straordinarie.

Parimenti si procede per le cariche che si rendessero comunque vacanti nel seno degli organi stessi, con elezioni fra i rispettivi membri.

I nuovi eletti restano in carica sino al termine del relativo triennio in corso.

Art. 51.

Le cariche sociali, presso la sede nazionale e presso le sezioni provinciali, sono onorifiche e totalmente gratuite; così pure gl'incarichi di cui all'art. 49 sono conferiti a titolo onorifico e senza prestabiliti oneri economici per l'Associazione.

Art. 52.

Il segretario generale, scelto di preferenza fra i soci effettivi aventi specifiche qualità tecnico-professionali, dipende dal presidente nazionale che coadiuva nell'espletamento delle di lui mansioni.

Egli, più particolarmente, ha la responsabilità del funzionamento continuativo degli uffici della sede nazionale, nonchè dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni del presidente nazionale.

Partecipa al Comitato nazionale, senza voto, con le funzioni di segretario, redigendone e custodendone i verbali; riceve e custodisce i verbali delle assemblee dei soci.

Cura altresì la conservazione della raccolta dei verbali del Collegio dei sindaci e degli atti comuni interessanti l'Associazione.

La sua nomina ha validità per quattro anni e può essere oggetto di riconferma.

La nomina stessa può essere revocata in qualsiasi epoca con motivata deliberazione del Comitato nazionale, con il solo gravame dell'appello al Collegio dei pribiviri.

Art. 53.

Il segretario di sezione dipende dal presidente di Consiglio direttivo quale immediato e diretto collaboratore.

Egli ha in seno alla sezione funzioni analoghe a quelle del segretario generale.

Patrimonio e gestione amministrativa.

Art. 54.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

b) da lasciti e donazioni accettati a tale titolo;

c) dalle sopravvenienze attive di esercizio.

Art. 55.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 56.

Le disponibilità di contante esuberanti alle ordinarie necessità previste nel bilancio, sono investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Il contante non immediatamente occorrente per le previste necessità dell'Associazione, sia presso la sede nazionale che presso le sezioni provinciali, è depositato in c/c postale o presso Istituto di credito di diritto pubblico, alla cui scelta provvedono rispettivamente il Comitato nazionale ed il Consiglio direttivo.

Art. 57.

Le trasformazioni patrimoniali dei beni mobili od immobili che si rendano necessarie hanno luogo con l'osservanza della legge.

Art. 58.

Il bilancio preventivo di ogni sezione provinciale viene approntato e fatto pervenire alla sede nazionale entro il mese di luglio di ogni anno.

Il bilancio preventivo dell'Associazione, che assomma i dati dei bilanci preventivi delle sezioni provinciali e quelli dell'attività specifica della sede nazionale, viene approntato e sottoposto all'approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno.

Art. 59.

Il bilancio consuntivo di ogni sezione provinciale viene approntato, approvato ed inoltrato alla sede nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione, che assomma i dati dei consuntivi delle sezioni provinciali e quelli dell'attività specifica della sede nazionale, viene sottoposto all'approvazione non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno.

Art. 60.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione, nonchè le relazioni e le deliberazioni di approvazione, sono, a cura del presidente nazionale, entro trenta giorni dai termini di cui agli articoli precedenti, portati a conoscenza dell'Amministrazione aeronautica.

Art. 61.

Appositi regolamenti interni regolano le attribuzioni e l'attività della sede nazionale e delle sezioni provinciali nonchè dei rispettivi organi ed uffici.

Disposizioni transitorie.

Art. 62.

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione e pubblicazione a termine di legge.

Nelle sua prima applicazione viene stabilito quanto segue:

1) l'entrata in vigore dello statuto stesso entro il 1° od il 2° semestre dell'anno, comporta la decorrenza del triennio di cui agli articoli 22, 26, 50, rispettivamente dal 1° gennaio dell'anno stesso o di quello successivo;

2) le assemblee dei soci presso le sezioni e la riunione del Consiglio nazionale di cui agli articoli 22, 24 e 26 per la prima nomina dei Consigli direttivi e dei revisori di sezione, nonchè del Comitato nazionale, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri debbono essere indette rispettivamente entro il 30° e 60° giorno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.

Le assemblee presso le sezioni hanno luogo con l'osservanza delle norme di cui alla seconda parte dell'ultimo capoverso dell'art. 22, quella del Consiglio nazionale viene considerata come ordinaria.

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1951.

Scioglimento del Consiglio comunale di Grosseto e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Grosseto, sorta dalle elezioni del marzo 1946, anzichè attendere, con spirito di cosciente responsabilità, al sereno esame dei complessi problemi della civica azienda, manifestò chiaramente, sin dal suo insediamento, lo spirito di parte da cui era animata e la decisa volontà di sottrarsi all'osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni impartite dagli organi di controllo.

Una prima eloquente prova di tale atteggiamento fu da essa offerta in seguito all'avvenuta discriminazione di nove dipendenti comunali, già sottoposti a giudizio di epurazione.

Infatti, invece di provvedere alla riassunzione di costoro, come sarebbe stato suo dovere, essa preferì continuare a mantenere in servizio, per lungo periodo di tempo, il personale avventizio, assunto in sostituzione dei nove dipendenti suddetti, con grave danno economico per il Comune, che dovette corrispondere ai medesimi tutte le competenze di legge, pur non avendo essi prestato la loro opera.

Ma non vi è ramo dell'attività del Comune in cui non siano stati commessi arbitri ed illegalità da parte della civica Amministrazione.

Infatti, un complesso di lavori pubblici, per circa lire 145.000.000, è stato in gran parte eseguito, dal 1946 al 1950, non per alleviare lo stato della locale disoccupazione, ma per favorire elementi della corrente politica della maggioranza consiliare, i quali, assunti nel 1947, rimasero senza interruzione, occupati per tutta la durata dei lavori, poichè l'Amministrazione non intese di aderire alle reiterate sollecitazioni di effettuare dei turni di lavoro, provocando così il vivo risentimento delle masse degli operai esclusi da tale trattamento di favore.

Gran parte dei suddetti lavori sono stati, inoltre, eseguiti in economia, senza che l'Amministrazione fosse stata a ciò autorizzata, ed alle relative deliberazioni, adottate dalla Giunta municipale in via d'urgenza, è stata illegalmente data immediata esecuzione, sicchè gli organi di controllo si sono trovati, il più delle volte, di fronte al fatto compiuto di lavori già ultimati.

Nessun conto, infine, è stato tenuto delle disposizioni di legge, relative alla contabilità ed al collaudo delle opere eseguite, mentre solo nel dicembre 1950 l'Amministrazione si è decisa ad adottare il regolamento per l'esecuzione di lavori in economia in seguito a reiterati inviti del prefetto.

Altre gravi irregolarità si registrano poi per quanto riflette l'assunzione del personale avventizio.

Infatti, alcuni avventizi sono stati assunti in servizio in contrasto con l'obbligo della precedenza spettante ai mutilati ed agli invalidi di guerra. E persino dopo la contestazione di tale irregolarità e l'annullamento da parte della Prefettura delle relative deliberazioni di nomina, l'Amministrazione ha mantenuto i predetti avventizi ai loro posti.

Essa, invece, si è sempre rifiutata di assumere un profugo di Rodi, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, sotto lo specioso pretesto che tale località non può considerarsi zona di confine.

A scopo di favoritismo, inoltre, essa ha conferito incarichi direttivi a dipendenti che non rivestivano un grado adeguato e compensi al personale per lavoro straordinario — autorizzato sistematicamente, senza che ricorressero particolari esigenze — in misura eccedente il massimo consentito.

Al riguardo è da rilevare che, sebbene la Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione del bilancio 1950, avesse fissato in L. 1.000.000 (un milione) lo stanziamento per tali compensi, l'Amministrazione ha autorizzato, per tutto l'anno 1950, l'esecuzione di lavoro straordinario per un ammontare complessivo di L. 4.555.542 (quattromilionicinquecentocinquantacinquemila cinquecentoquarantadue) provvedendo, il più delle volte, al pagamento agli interessati prima ancora che le relative deliberazioni fossero divenute esecutive.

Non meno arbitraria ed illegale è stata l'azione svolta dall'Amministrazione in occasione dell'estensione dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo al personale.

Infatti, nonostante le precise disposizioni di legge in proposito, essa ha cercato di attribuire ad alcune categorie di dipendenti un'indennità superiore a quella prevista per i corrispondenti gruppi e gradi dei dipendenti statali, persistendo nelle sue determinazioni fino a costringere la G.P.A. a stabilire d'ufficio la tabella delle indennità in questione.

Precise responsabilità, inoltre sono state accertate a carico di essa per avere — senza alcuna preventiva deliberazione — erogato, sui fondi della gestione della raccolta del latte, spese per scopi estranei alle finalità del Comune, nell'intento di favorire iniziative di carattere politico.

E' emerso, infatti, che, fra l'altro, furono pagate L. 5000 all'U.D.I. di Grosseto, senza che quel Comitato ne avesse fatto richiesta, L. 10.000 a certo Capassoni Giuseppe, per trasporto salma, neppure richieste, in quanto la spesa relativa era stata assunta dal comune di Figline Valdarno, e L. 24.000 a certo Vannozzi Giuseppe per consentirgli di partecipare al Festival internazionale di Praga.

Se illegale e fazioso è stato l'operato della maggioranza consiliare, non meno nociva agli interessi della civica azienda appare la leggerezza dimostrata dal sindaco nell'ordinare personalmente, senza alcuna preventiva autorizzazione e prescindendo dal parere dell'ufficiale sanitario, erbicidi — per un ammontare di lire 335.328 — i quali, poi, sono risultati non rispondenti all'uso, tanto che il Comune ha dovuto impegnarsi in una vertenza giudiziaria con la ditta fornitrice.

I numerosi richiami e le diffide del prefetto per la rigorosa osservanza dei precetti di legge, la contestazione delle singole irregolarità, gli annullamenti di deliberazioni illegittime, i rilievi della Giunta provinciale amministrativa non sono valsi a ricondurre l'Amministrazione sui binari della legalità; anzi, essa si è irrigidita nella propria linea di condotta illegale, persistendo a mantenere fermi i provvedimenti adottati.

La stessa minoranza, la quale ha sempre svolto una azione di costruttiva opposizione durante le sedute consiliari, di fronte all'intransigenza dimostrata dalla maggioranza ha, nel settembre s.a., rassegnato le dimissioni per non condividere le responsabilità cui gli amministratori andavano incontro.

In varie circostanze, poi, la faziosità dell'Amministrazione di cui trattasi ha determinato nella popolazione un'atmosfera di tensione tanto viva da minacciare la normalità dell'ordine pubblico.

Infatti, fino dal 1947, con deliberazione del 14 dicembre, il Consiglio comunale, votando un ordine del giorno contenente frasi irriguardose all'indirizzo del Governo e di incitamento alla resistenza, agli ordini dell'autorità costituita, protestava contro l'avvenuto scioglimento del Consiglio comunale di Pescara.

Nel marzo 1948, in occasione delle elezioni politiche, l'attuale sindaco capeggiava un gruppo di estremisti ed interrompeva un comizio elettorale di un altro partito, salendo sul palco dell'oratore ed invitando il pubblico a non ascoltarlo.

Il pronto intervento della forza pubblica valse, in tale occasione, ad evitare luttuosi incidenti, ma, nel successivo comizio, tenuto, a pochi giorni di distanza, dallo stesso partito, venne pugnalato un agente di pubblica sicurezza in servizio d'ordine pubblico.

Il sindaco, denunziato per disturbo di comizio elettorale, fu prosciolto nel 1949 per sopravvenuta amnistia.

Ma l'episodio che destò profonda impressione nella cittadinanza e di cui è tuttora vivo il ricordo, fu quello del rinvenimento, avvenuto nell'aprile 1949, di un notevole quantitativo di armi, munizioni e di altro materiale bellico nella sede municipale.

In tale occasione, il sindaco, con la solidarietà del Consiglio, cercò di dare una versione assolutamente falsa all'avvenimento, affermando che le armi suddette erano fucili della Guardia nazionale e vecchi cimeli del museo municipale.

Tale versione, accolta da una parte della stampa, che iniziò una campagna giornalistica contro l'autorità governativa e gli organi di polizia, e sfruttata dalla Camera confederale del lavoro per ordinare uno sciopero generale, aggravò lo stato di tensione già diffuso nella popolazione ed avrebbe potuto dare luogo a gravi perturbative dell'ordine pubblico se il prefetto, prontamente intervenuto, non avesse sospeso il Consiglio e smentito tale versione, autorizzando i rappresentanti della stampa a fotografare il materiale rinvenuto e consentendo a tutti i cittadini di prenderne visione in un cortile della locale questura.

La denunzia del sindaco alla autorità giudiziaria, per occultamento di armi, si concluse con l'assoluzione per insufficienza di prove.

Se questi fatti avevano già gravemente scosso il prestigio dell'Amministrazione, le numerose irregolarità amministrative sovraccennate, acclarate in seguito a ripetute inchieste e divenute ormai di pubblico dominio, nonchè le dimissioni di 20 consiglieri su 40 assegnati al Comune, hanno portato ad una fase particolarmente acuta lo stato di disagio della cittadinanza.

L'arbitrio, l'ingiustizia e l'illegalità, elevati a sistema hanno provocato generali proteste e risentimenti e diffuso il più vivo malcontento nei confronti dei membri dell'Amministrazione comunale, nei quali la parte sana della popolazione ravvisa ormai, non più la espressione della maggioranza del corpo elettorale, bensì gli esponenti di una minoranza faziosa, decisa a servizi — senza remore — del potere solo per conseguire finalità di partito, anche a danno degli interessi della collettività.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene necessario ordinare lo scioglimento del Consiglio comunale di Grosseto, oltre che per motivi di carattere amministrativo, anche per gravi motivi di ordine pubblico, giusta proposta formulata dal prefetto di quella Provincia, allo scopo di ricondurre alla legalità la civica Amministrazione e di ristabilire l'esercizio efficiente delle sue funzioni istituzionali.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della S.V Ill.ma e che contempla anche la nomina del commissario straordinario al Comune nella persona del vice prefetto dott. Giacinto Guida.

Roma, addì 25 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Amministrazione comunale di Grosseto si è resa responsabile di gravi e persistenti irregolarità amministrative, ed ha, con la sua azione illegale e faziosa, creato i presupposti per il verificarsi di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e la legge 9 giugno 1947, numero 530;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grosseto è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Giacinto Guida è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune sino all'insediamento del nuovo Consiglio, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1951

EINAUDI

SCELBA

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Belluno: Sospirolo, Santo Stefano di Cadore, Comelico Superiore, San Pietro di Cadore, Castellavazzo, Cencenighe, San Tomaso, Longarone, Farra d'Alpago, Belluno, Danta, San Nicolò Comelico, Vas, Limana, Sopramonte, Alano di Piave, Forno di Canale, Vigo di Cadore, Tambre d'Alpago, Lorenzago, Lamon, Zoldo Alto, Vallada, Alleghe, Chies d'Alpago, Falcade, Fonzaso, Puos d'Alpago, Rocca Pietore, Quero, Santa Giustina Bellunese, Sedico, Selva di Cadore, Trichiana, Valle di Cadore, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Belluno: Sospirolo, Santo Stefano di Cadore, Comelico Superiore, San Pietro di Cadore, Castellavazzo, Cencenighe, San Tomaso, Longarone, Farra d'Alpago, Belluno, Danta, San Nicolò Comelico, Vas, Limana, Sopramonte, Alano di Piave, Forno di Canale, Vigo di Cadore, Tambre d'Alpago, Lorenzago, Lamon, Zoldo Alto, Vallada, Alleghe, Chies d'Alpago, Falcade, Fonzaso, Puos d'Alpago, Rocca Pietore, Quero, Santa Giustina Bellunese, Sedico, Selva di Cadore, Trichiana, Valle di Cadore, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata

in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1449)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Arezzo: Cavriglia, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Bucine, Chitignano, Pieve Santo Stefano, Chiusi della Verna, Ortignano Ragiolo, Caprese Michelangelo, Montemignaio, Castiglion Fiorentino, Civitella della Chiana, Sestino, Capolona, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica e del commercio involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria, della manovalanza generica e del commercio dei seguenti Comuni della provincia di Arezzo: Cavriglia, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Bucine, Chitignano, Pieve Santo Stefano, Chiusi della Verna, Ortignano Ragiolo, Caprese Michelangelo, Montemignaio, Castiglion Fiorentino, Civitella della Chiana, Sestino, Capolona, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1448)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Catanzaro: Catanzaro, Petilia Policastro, Nicastro, Crotone, San Nicola dell'Alto, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Co-

muni della provincia di Catanzaro: Catanzaro, Petilia Policastro, Nicastro, Crotone, San Nicola dell'Alto, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1451)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Campobasso: Boiano, Isernia, Rionero Sannitico, San Pietro Avellana, Roccasicura, San Polo Matese, Pizzone, Castel San Vincenzo, Vasto-Girardi, Cantalupo nel Sannio, Mirabello Sannitico, Montemitro, Valcocchiaro, Macchia d'Isernia, Vinchiaturo, Carpinone, Castelverrino, Guardiaregia, Forlì del Sannio, Colli al Volturno, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, capo 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Campobasso: Boiano, Isernia, Rionero Sannitico, San Pietro Avellana, Roccasicura, San Polo Matese, Pizzone, Castel San Vincenzo, Vasto-Girardi, Cantalupo nel Sannio, Mirabello Sannitico, Montemitro, Valcocchiaro, Macchia d'Isernia, Vinchiaturo, Carpinone, Castelverrino, Guardiaregia, Forlì nel Sannio, Colli al Volturno, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Proroga di concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1950, concernente la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Chieti;

Considerata la opportunità di concedere per la durata di altri novanta giorni il sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati di cui al precedente decreto Ministeriale;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di altri novanta giorni del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, capo 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Altino, Arielli, Ari, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Buonanotte, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casa Canditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castelfrentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colle di Macine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona a Mare, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripateatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buon, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Villa Santa Maria (Chieti) involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruoli di anzianità del personale del Commissariato per il turismo

A' sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Commissariato per il turismo secondo la situazione al 1° gennaio 1951.

Gli eventuali reclami, per la rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere prodotti al Commissario per il turismo, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

(1338)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 marzo 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ricardo Maldonado, Vice console onorario di Venezuela a Milano.

(1409)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 21 marzo 1951:

Marsala Antonino, notaio residente nel comune di Siculiana, distretto notarile di Agrigento, è traslocato nel comune di Cattolica Eraclea, stesso distretto;

Proto Antonio, notaio residente nel comune di Forenza, distretto notarile di Melfi, è traslocato nel comune di Palazzo San Gervasio, stesso distretto;

Bellezza Gaetano, notaio nel comune di Ghemme, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Novara;

Bossi Cesare, notaio residente nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio Emilia, è traslocato nel comune di Scandiano, stesso distretto;

Poët Luigi, notaio residente nel comune di Luserna San Giovanni, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Pinerolo, stesso distretto;

D'Amato Donato, notaio residente nel comune di Acquaviva delle Fonti, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani;

Craparotta Francesco, notaio residente nel comune di Campobello di Mazara, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Castelvetrano, stesso distretto;

Larice Ferruccio, notaio residente nel comune di Caposele, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Rivignano, distretto notarile di Udine;

Rubini Livio, notaio residente nel comune di Cividale del Friuli, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Udine

(1437)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pescara di un mutuo di L. 39.229.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1444)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di irrigazione di Cognola, con sede in Trento, e nomina della deputazione provvisoria

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1951, registro n. 3, foglio n. 5, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione di Cognola, con sede in Trento ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente: Seiser Enrico fu Enrico.

Membri: Pedrotti Enrico fu Salvatore; Pasolli Enrico fu Antonio; Dorigatti Vitale fu Giovanni.

(1398)

Costituzione del Consorzio irriguo del canale Buillet, con sede in Introd (Valle d'Aosta) e nomina della deputazione provvisoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1951, registro n. 2, foglio n. 330, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo del canale Buillet, con sede in Introd (Valle d'Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente: Fusinaz Leone.

Vice presidente: David Arturo.

Membri: Daynè Stefano; David Elia; Perruchod Tancredi; Perron Bernardo; Ardisson Eliseo.

(1400)

Costituzione del Consorzio irriguo canale della Collina, con sede in Aosta, e nomina della deputazione provvisoria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1951, registro n. 2, foglio n. 311, sulla proposta del Ministro per la agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo canale della Collina, con sede in Aosta ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente: Cuaz Charles.

Vice presidente effettivo: Bizel geom. Tarcisio.

Membri effettivi: Quarello Enrico; Desiderato dott. Norat; Comà Ottorino; Touscoz Giuseppe; Bernin Venanzio.

Membri supplenti: Touscoz Massimiliano; Maurice Giovanni.

(1401)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Falegnameria Africa fra Profughi e Reduci Italiani - F.A.P.R.I. » in Padova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1951, la Società cooperativa « Falegnameria Africa fra Profughi e Reduci Italiani F.A.P.R.I. », con sede in Padova, costituita con rogito in data 15 luglio 1947, dell'avv. Rinaldo Pietrogrande, notaio in Monselice, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore.

(1482)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	219610	26.510 —	Argenta *Stefano* fu Antonio, inabilitato sotto la curatela di Argenta Alfredo di Stefano, dom. in Torino.	Argenta *Giuseppe Stefano*, ecc., come contro.
Id.	212992	3.795 —	Chiarugi Paola fu Gino, dom. ad Empoli, con usufrutto vitalizio a favore di Malerbi Ester fu Eugenio vedova Chiarugi, dom. a Scarperia.	Chiarugi Paola fu Gino, *minore sotto la patria potestà della madre Cioni Maria Rosa di Tito ved. Chiarugi, dom. a Empoli*, con usufrutto vitalizio a favore di Malerbi Ester fu Eugenio vedova Chiarugi, dom. a Scarperia.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 marzo 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 71

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,82
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,86

Media dei titoli del 29 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,925
Id. 3,50 % 1902	68,85
Id. 3 % lordo	47,60
Id. 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	72 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,95
Id. 5 % 1936	91,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,925
Id. 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1578 in data 15 marzo 1951, viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova l'ing. Giuseppe Falavigna in sostituzione del sig. Carlo Carmerlenghi, decaduto per maturato quadriennio.

(1367)

Cancellazione del comune di Villalvernia (Alessandria) dagli elenchi dei Comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione.

Con decreto Ministeriale 15 marzo 1951, n. 847, è stata disposta la cancellazione dell'abitato di Villalvernia (Alessandria) dal 6° elenco, approvato con decreto Ministeriale 22 marzo 1946, n. 485, riguardante un gruppo di Comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione.

(1368)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 19 aprile 1950, n. 12949, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Fava prof. dott. Emilio, veterinario provinciale;
Bisbocchi prof. dott. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Seren prof. dott. Ennio, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Rolla dott. Cromazio, veterinario condotto.

Segretario:
Buogo dott. Giorgio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1346)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Bergamo in data 15 dicembre 1949, n. 12038, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ad esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

Ferrante dott. Francesco, vice prefetto vicario.

Membri:

Giovanardi prof. Augusto;
Crippa dott. Giunio Bruto;
Calò dott. Aldo, dell'Istituto superiore di sanità;
Provvedi prof. Fosco.

Segretario:

Villa dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Bergamo.

Roma, addì 28 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1270)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sondrio.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio precedente decreto n. 60987/20400.12.75, in data 19 settembre 1950, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sondrio;

Vista la nota n. 633 del 16 gennaio 1951, con cui il Prefetto di Sondrio comunica che il vice prefetto dott. Domenico Mollo, trasferito ad altra sede, trovasi nella impossibilità di presiedere i lavori in seno alla Commissione giudicatrice per il concorso medesimo, proponendo il nominativo del vice prefetto dott. Umberto Varcaponti;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Umberto Varcaponti è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sondrio, in sostituzione del vice prefetto dott. Domenico Mollo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Sondrio.

Roma, addì 28 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1386)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 18 giugno 1949 - Specializzazione in patologia vegetale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 305, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame e che degli stessi posti quattro sono stati assegnati alla patologia vegetale;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1950, registro n. 60, foglio n. 208, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso, ivi compresa quella della specializzazione in patologia vegetale;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1950, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritta e pratica di esame della specializzazione in patologia vegetale;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice per la specializzazione in patologia vegetale, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e l'art. 11 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E approvata la seguente graduatoria di merito relativa ai quattro posti della specializzazione in patologia vegetale del concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Scurti Iole . . . . punti 25 —
2. Fabricatore Amici Iolanda » 20,75
3. Gagnotto Anna Vittoria » 19 —
4. Picco Dino . » 17,75

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori di detta specializzazione per i quattro posti ad essa assegnati, i signori:

1. Scurti Iole . punti 25 —
2. Fabricatore Amici Iolanda » 20,75
3. Gagnotto Anna Vittoria » 19 —
4. Picco Dino » 17,75

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1950

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, *foglio n.* 263.

(1427)

Risultati del concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 18 giugno 1949 - Specializzazione in entomologia agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 305, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame, e che degli stessi posti tre sono stati assegnati all'entomologia agraria;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1950, registro n. 60, foglio n. 208, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso, ivi compresa quella della specializzazione in entomologia agraria;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1950, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritta e pratica di esame della specializzazione in entomologia agraria;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice per la specializzazione in entomologia agraria, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e l'art. 11 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa ai tre posti della specializzazione in entomologia agraria del concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Fiori Giorgio . punti 26,50
2. Zocchi Rodolfo » 25 —
3. Nizi Giuseppe, combattente » 22 —
4. Reali Glauco » 22 —
5. Vicini Luciano » 18,75
6. De Robertis Augusto, combattente » 17 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori di detta specializzazione, per i tre posti ad essa assegnati, i signori:

1. Fiori Giorgio . . punti 26,50
2. Zocchi Rodolfo . . » 25 —
3. Nizi Giuseppe, combattente . . . . » 22 —

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i signori:

1. Reali Glauco . . . punti 22 —
2. Vicini Luciano » 18,75
3. De Robertis Augusto, combattente » 17 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, *foglio n.* 264.

(1428)

Risultati del concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 18 giugno 1949 - Specializzazione in bachicoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 305, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame e che degli stessi posti due sono stati assegnati alla bachicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1950, registro n. 60, foglio n. 208, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso, ivi compresa quella della specializzazione in bachicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1950 che approva il diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in bachicoltura;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice per la specializzazione in bachicoltura dai quali risulta che, nonostante la regolare notificazione del diario delle prove di esame nessun candidato si è presentato a sostenerle;

Decreta:

I due posti della specializzazione in bachicoltura del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) bandito con il decreto citato nelle premesse, rimangono scoperti, essendo andati deserti gli esami del concorso indetto per ricoprire i posti stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, *foglio n.* 265.

(1429)

Risultati del concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 18 giugno 1949 - Specializzazione in botanica agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 305, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame, e che degli stessi posti uno è stato assegnato alla botanica agraria;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1950, registro n. 60, foglio n. 208, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso, ivi compresa quella della specializzazione in botanica agraria;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 9 dicembre 1950, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritta e pratica di esame della predetta specializzazione;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice per la specializzazione in botanica agraria e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'articolo 11 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti risultati relativi alla specializzazione in botanica agraria del concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) indetto con il decreto citato nelle premesse:

Pasquini dott. Diego . . . . . . punti 24 —

Art. 2.

Il dott. Pasquini Diego è dichiarato vincitore di detta specializzazione per il posto ad essa assegnato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, *foglio n.* 266.

(1430)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 11 gennaio 1951, che approva la graduatoria di merito del concorso a quarantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione computisti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1951, n. 61, a pag. 767, la somma dei voti attribuiti alla signora Cappa Maria deve essere 15,500 e non 15,400 come erroneamente pubblicato.

Inoltre il cognome del vincitore, contrassegnato col n. 18 negli articoli 1 e 2 del suddetto decreto in luogo di « Mancini » leggasi: « Mangini ».

(1439)

PREFETTURA DI PERUGIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 28582/San. del 26 luglio 1950, col quale i veterinari idonei, partecipanti al 10° concorso a posti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946, venivano, secondo l'ordine della graduatoria di merito e l'ordine di preferenza dei posti da essi indicato, dichiarati vincitori delle condotte a concorso;

Tenute presenti, le dichiarazioni di rinuncia dei veterinari assegnatari delle condotte e della mancata loro assunzione del servizio nel termine assegnato dalle deliberazioni di nomina dei Comuni e tenuto anche presente, per i concorrenti che seguono i rinunciatari nella graduatoria, l'ordine nel quale gli stessi hanno indicate, nella domanda di ammissione al concorso, le condotte;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In dipendenza della rinuncia da parte dei vincitori, le assegnazioni delle condotte vacanti al 30 novembre 1946 nella provincia di Perugia di cui al precedente decreto n. 28582/San. del 26 luglio 1950, viene variata come appresso:

1ª variante (per rinuncia del dott. Luigi Ferrari, avvenuta il 19 ottobre 1950, alla condotta veterinaria di Paciano (unica)

Eletti Antonio di Ernesto: Paciano (unica);

2ª variante (per rinuncia del dott. Sparapani Angelo a Preci, per mancata assunzione del servizio entro il 25 ottobre 1950):

Giannoni Domenico di Romeo: Preci (unica);

3ª variante (per rinuncia del dott. Ruggero Polverini, avvenuta il 18 novembre 1950):

Cascianelli Nazareno di Oreste: Città di Castello (capoluogo);

Pascucci Francesco fu Antonio: Torgiano (unica);

Brizi Pietro fu Alessandro: Gualdo Cattaneo (unica);

Ferrari Luigi di Giuseppe: Montone (unica).

La nomina del dott. Brizi è subordinata ad opzione con la condotta di Montone di cui è già titolare. La nomina del dott. Ferrari è subordinata alla rinuncia del dott. Brizi a Montone;

4ª variante (per rinuncia del dott. Arturo Gennaro avvenuta il 15 dicembre 1950 per mancata assunzione del servizio, cui segue la rinuncia del dott. Alberto Franceschelli in data 11 gennaio 1951 alla condotta di Solfagnano di Perugia; per rinuncia del dott. Gino Grazietti alla condotta di Sant'Anatolia di Narco, consorziale, avvenuta il 2 febbraio 1951):

Cutini Natale di Attilio: Perugia Solfagnano;

Migliorati Vittorio fu Luigi: Sant'Anatolia di Narco.

La nomina del dott. Cutini a Solfagnano è subordinata ad opzione con la condotta di Città di Castello Trestina.

I nominativi dei veterinari suindicati sono stati già comunicati ai Comuni per la nomina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 2 marzo 1951

Il prefetto: LONGO

(1283)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi di Chieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto prefettizio n. 29648 in data 30 ottobre 1939, con cui è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti;

Visto il successivo decreto con cui il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 31 luglio 1942;

Visto il decreto dell'A.C.I.S. n. 55096/20400.12.29 in data 14 settembre 1948, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto n. 52833/20400.12.22 in data 30 maggio 1949 dell'A.C.I.S., relativo al trasferimento della sede di esame presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Roma;

Visto, infine, il decreto dell'A.C.I.S. n. 60931/20400.12.22 in data 18 agosto 1950, con cui sono stati sostituiti il presidente e il segretario della predetta Commissione;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta Commissione riguardanti lo svolgimento del concorso;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni e accertato che le stesse si sono svolte in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e trattandosi di posto iniziale con l'osservanza della legge 1° marzo 1949, n. 55;

Visto l'art. 75 del predetto decreto n. 281;

Decreta:

Il dott. Tullio Calabrese unico partecipante al concorso in narrativa è dichiarato vincitore del posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed inserito nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Chieti, addì 27 febbraio 1951

Il prefetto: OTTAVIANO

(1161)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.